Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 71° — **Roma - Sabato, 31 maggio 1930 - Anno VIII** — **Numero 127**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

Nuovi prezzi dal 1° gennaio 1930

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	120	70	50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	80	50	35
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 50 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta. L'Amministrazione può concedere una decorrenza anteriore tenuto conto delle scorte esistenti.

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,50 nel Regno, in lire 3 all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie:

CONCESSIONARI ORDINARI. — **Alessandria:** Boffi Angelo, via Umberto I. — **Ancona:** Fogola Giuseppe, Corso Vittorio Emanuele n. 60. — **Arezzo:** Pellegrini A., via Cavour n. 15. — **Asmara:** A. A. F. Cicero — **Bari:** Libreria Editrice Favia Luigi & Guglielmo, via Sparano n. 36. — **Belluno:** Benetta Silvio. — **Benevento:** Tomaselli E., Corso Garibaldi n. 219. — **Bengasi:** Russo Francesco. — **Bergamo** Libreria Int. P. D. Morandini. — **Bologna** Cappelli L., via Farini n. 6. — **Brescia:** Castoldi E., Largo Zanardelli. — **Bolzano:** Rinfreschi Lorenzo. — **Caltanissetta:** P. Milia Russo. — **Campobasso:** Colanieri Giovanni « Casa Molisana del Libro ». — **Caserta:** F. Croce e F. — **Catania:** Libr. Int. Giannotta Nicolò, via Lincoln nn. 271-275; Soc. Ed. Internazionale, via Vittorio Emanuele n. 135. — **Catanzaro:** Scaglione Vito. — **Chieti:** Piccirilli F. — **Como:** Nani Cesare. — **Cremona:** Libr. Sonzogno E. — **Cuneo:** Libr. Editrice Salomone Giuseppe, via Roma n. 68. — **Enna:** G. B. Buscemi. — **Ferrara:** G. Lunghini & F. Bianchini, piazza Pace n. 31. — **Firenze:** Rossini Armando, piazza dell'Unità Italiana n. 9; Ditta Bemporad & F., via Proconsolo n. 7. — **Fiume:** Libr. popolare « Minerva », via Galilei n. 6. — **Foggia:** Pilone Michele. — **Forlì:** Archetti G., Corso Vittorio Emanuele n. 12. — **Frosinone:** Grossi prof. Giuseppe. — **Genova:** F.lli Treves dell'A.L.I., piazza Fontane Marose; Soc. Ed. Internazionale, via Petrarca, nn. 22-24-r. — **Gorizia:** G. Paternolli, Corso Giuseppe Verdi n. 37. — **Grosseto:** Signorelli F. — **Imperia:** Benedusi S. — **Imperia Oneglia:** Cavillotti G. — **Livorno:** S. Belforte & C. — **Lucca:** S. Belforte & C. — **Macerata:** P. M. Ricci. — **Mantova:** U. Mondovì, Portici Umberto I n. 34. — **Messina:** G. Principato, viale S. Martino nn. 141-143; V. Ferrara, viale S. Martino n. 45; G. D'Anna, viale S. Martino. — **Milano:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Vittorio Emanuele nn. 64-66-68; Soc. Ed. Internazionale, via Bocchetto n. 8; A. Vallardi, via Stelvio n. 2; Luigi di Giacomo Pirola, via Cavallotti n. 16. — **Modena:** G. T. Vincenzi & N., portico del Collegio. — **Napoli:** F.lli Treves dell'A.L.I., via Roma nn. 249-250; Raffaele Majolo & F., via T. Caravita n. 30; A. Vallardi, via Roma n. 37. — **Novara:** R. Guaglio, Corso Umberto I n. 26; Istituto Geografico De-Agostini. — **Nuoro:** G. Malgaroli. — **Padova:** A. Draghi, via Cavour n. 9. — **Palermo:** O. Fiorenza, Corso Vittorio Emanuele n. 335. — **Parma:** Fiaccadori della Soc. Ed. Internazionale, via del Duomo nn. 20-26. — **Pavia:** Succ. Bruni Marelli. — **Perugia:** Natale Simonelli. — **Pesaro:** Rodope Gennari. — **Piacenza:** A. Del-Maino, via Romagnosi. — **Pisa:** Popolare Minerva; Riunite Sottoborgo. — **Pistoia:** A. Pacinotti. — **Pola:** E. Schmi..., piazza Foro n. 17. — **Potenza** Gerardo Marchesiello. — **Ravenna:** E. Lavagna & F. — **Reggio Calabria:** R. D'Angelo. — **Reggio Emilia:** Luigi Bonvicini, via Francesco Crispi. — **Rieti:** A. Tomassetti. — **Roma:** F.lli Treves dell'A.L.I., Galleria Piazza Colonna; A. Signorelli, via degli Orfani n. 88; Maglione, via Due Macelli n. 88; Mantegazza, via 4 Novembre n. 145; Stamperia Reale, vicolo del Moretto n. 6; Dott. G. Bardi, piazza Madama nn. 19-20; A. Vallardi, Corso Vittorio Emanuele n. 35; Littorio, Corso Umberto I n. 330. — **Rovigo:** G. Marin, via Cavour n. 48. — **Salerno:** Nicola Saracino, Corso Umberto I nn. 13-14. — **Sansevero:** Luigi Venditti, piazza Municipio n. 9. — **Sassari:** G. Ledda, Corso Vittorio Emanuele n. 14. — **Savona:** Lodola. — **Siena:** S. Bernardino, via Cavour n. 42. — **Sondrio:** E. Zurucchi, via Dante n. 9. — **Spezia:** A. Zaciotti, via F. Cavallotti n. 3. — **Teramo:** L. D. Ignazio. — **Terni:** Stabilimento Alterocca. — **Torino:** F. Casanova & C., piazza Carignano; Soc. Ed. Internazionale, via Garibaldi n. 20; F.lli Treves dell'A.L.I., via S. Teresa n. 6; Lattes & C., via Garibaldi n. 3. — **Trapani:** G. Banci, Corso Vittorio Emanuele n. 82. — **Trento:** Marcello Disertori, via S. Pietro n. 6. — **Treviso:** Longo & Zoppelli. — **Trieste:** L. Cappelli, Corso Vittorio Emanuele n. 12; F.lli Treves, Corso Vittorio Emanuele n. 27. — **Tripoli:** Libr. Minerva di Cacopardo Fortunato, Corso Vittorio Emanuele. — **Udine:** A. Benedetti, via Paolo Sarpi n. 41. — **Varese:** Mai Malnati, via Rossini n. 18. — **Venezia:** Umberto Sormani, via Vittorio Emanuele n. 3844. — **Vercelli:** Bernardo Cornale. — **Verona:** Remigio Cabianca, via Mazzini n. 42. — **Vicenza:** G. Galla, via Cesare Battisti n. 2. — **Viterbo:** F.lli Buffetti. — **Zara:** E. De Schönfeld, piazza Plebiscito.

CONCESSIONARI SPECIALI. — **Bari:** Giuseppe Pansini & F., Corso Vittorio Emanuele nn. 100-102. — **Milano:** Ulrico Hoepli, Galleria De-Cristoforis. — **Reggio Calabria:** Quattrone e Bevacqua. — **Roma:** Biblioteca d'Arte: Dott. M. Recchi, piazza Ricci. — **Torino:** Luigi Druetto, via Roma n. 4; Rosemberg-Sellier, via Maria Vittoria n. 18. — **Trieste:** G. U. Trani, via Cavana n. 2. — **Pinerolo:** Mascarelli Chiantore. — **Viareggio:** Buzi Matraia, via Garibaldi n. 57.

CONCESSIONARI ALL'ESTERO — Uffici Viaggio e Turismo della C.I.T. nelle principali città del mondo. — **Budapest:** Libr. Eggenberger-Karoly, Kossuth. L.U. 2. — **Buenos Ayres:** Italianissima Libreria Mele, via Lavalle, 538. — **Lugano:** Alfredo Arnold, Rue Luvini Perseghini. — **Parigi:** Società Anonima Libreria Italiana, Rue du 4 September, 24.

CONCESSIONARI ALL'INGROSSO. — Messaggerie Italiane: **Bologna**, via Milazzo, 11; **Firenze**, Canto dei Nelli, 10; **Genova**, via degli Archi Ponte Monumentale; **Milano**, Broletto, 24; **Napoli**, via Mezzocannone, 7; **Roma**, via del Pozzetto, 118; **Torino**, via dei Mille, 24.

Veggansi le modificazioni apportate all'ultimo comma delle norme inserite nella testata del « Foglio delle Inserzioni ».

AVVISO

Dal 1° aprile 1930, in conseguenza del disposto con l'art. 1 del R. decreto-legge 17 marzo 1930, n. 142, gli originali degli annunzi da inserire nella Parte II della "Gazzetta Ufficiale" debbono essere redatti su carta da bollo da L. 5.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 937.

LEGGE 12 maggio 1930, n. 633.

Conversione in legge del R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2072, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2072, concernente nuove concessioni in materia di temporanea importazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 938.

LEGGE 12 maggio 1930, n. 634.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1445, che stabilisce agevolazioni fiscali per la istituzione nell'Italia meridionale e insulare di stabilimenti per la raffinazione di oli di oliva.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 luglio 1929, n. 1445, che stabilisce agevolazioni fiscali per la istituzione nell'Italia meridionale e insulare di stabilimenti per la raffinazione di oli di oliva.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 maggio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 939.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1930, n. 617.

Aumento del contributo scolastico dovuto dal comune di Portomaggiore a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 27 agosto 1914, n. 1264, col quale l'amministrazione delle scuole elementari e popolari della provincia di Ferrara è affidata al Consiglio scolastico della Provincia stessa a decorrere dal 1° gennaio 1915;

Veduto che a carico del comune di Portomaggiore, della provincia di Ferrara, come risulta dall'elenco annesso al citato Regio decreto, fu consolidata, in dipendenza dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, l'annua somma di lire 83.425,90;

Veduto che alcune scuole del detto comune di Portomaggiore, inscritte al Monte pensioni comunale al momento dell'applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono state, in seguito alla cessazione dal servizio degli insegnanti alle scuole stesse preposti, inscritte al Monte pensioni governativo;

Veduto l'ultimo comma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Vedute le deliberazioni del Consiglio scolastico regionale dell'Emilia e del podestà del comune di Portomaggiore, con le quali il contributo scolastico suddetto viene elevato a:

L. 83.552,77 dal 1° luglio 1923;

L. 83.642,36 dal 1° novembre 1924;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo scolastico che il comune di Portomaggiore, della provincia di Ferrara, deve annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 83,425,90 con R. decreto 27 agosto 1914, n. 1264, è elevato come appresso:

a L. 83.552,77 dal 1° luglio 1923 al 31 ottobre 1924;

a L. 83.642,36 dal 1° novembre 1924.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 27 agosto 1914, n. 1264, è rettificato, nella parte relativa al comune di Portomaggiore, come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 maggio 1930 - Anno VIII
Atti del Governo, registro 296, foglio 127. — FERZI.

PROVINCIA DI FERRARA.

ELENCO delle somme che i Comuni sottoindicati devono annualmente versare alla Regia tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica regionale.

COMUNI	Ammontare annuo del contributo approvato con R. decreto 27 agosto 1914, n. 1264			Ammontare annuo del contributo risultante dalla nuova liquidazione		
	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale	per stipendi ed assegni a norma del § 1 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	per quota Monte pensioni a norma del § 2 articolo 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale
Portomaggiore.	79.973,31	3.452,59	83.425,90			
Nuova liquidazione.						
Dal 1° luglio 1923 al 31 ottobre 1924 . . .				79.973,31	3.579,46	83.552,77
Dal 1° novembre 1924.				79.973,31	3.669,05	83.642,36

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

Numero di pubblicazione 940.

REGIO DECRETO 26 aprile 1930, n. 662.

Modificazioni al R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, sul censimento del grano trebbiato a macchina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, sul censimento del grano trebbiato a macchina;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto centrale di statistica;

Ritenuta la necessità di integrare le norme relative all'esatto accertamento delle quantità di grano trebbiato a macchina;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'applicazione dell'art. 1, comma primo, del decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, le operazioni di trebbiatura e l'esercizio delle macchine trebbiatrici sono sottoposte al controllo della Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia, che, a tal fine, è autorizzata a rilasciare o a revocare la licenza di esercizio.

Contro i provvedimenti della Cattedra ambulante riguardanti il mancato rilascio o la revoca della licenza di esercizio è ammesso ricorso, entro 15 giorni dal provvedimento, al prefetto della Provincia che decide in via definitiva.

I proprietari di macchine trebbiatrici sono obbligati a denunciare entro il 31 maggio di ciascun anno, alla Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia, il numero delle macchine che intendono adibire alla trebbiatura, la potenzialità ed il luogo di deposito di esse, nonchè il cognome, il nome e la residenza della persona preposta, come conducente, a ciascuna macchina.

Nessuna macchina trebbiatrice potrà funzionare senza avere ottenuta la speciale licenza di trebbiatura dalla Cattedra ambulante di agricoltura.

Art. 2.

Il proprietario di macchine trebbiatrici che ometta la denuncia di cui al precedente articolo è punito con l'ammenda sino a L. 2000, portata dall'art. 18 del R. decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

Art. 3.

Il conducente di ciascuna macchina trebbiatrice ha l'obblico di denunciare, alla Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia nella quale è esercitata la trebbiatura, la quantità di grano trebbiato, le generalità del conduttore del fondo da cui il grano proviene e il Comune in cui il fondo si trova, all'uopo riempendo e firmando apposita scheda di denuncia.

Art. 4.

La persona che porta il grano alla macchina trebbiatrice è tenuta a dichiarare al macchinista la denominazione del fondo e l'estensione del terreno seminato a grano, dal quale proviene il grano da trebbiare, controfirmando la scheda di cui all'articolo precedente.

Chi ometta tale dichiarazione, o dia notizie scientemente errate o incomplete, sarà passibile di un'ammenda fino a L. 2000.

Art. 5.

Per la sorveglianza sulle operazioni di trebbiatura e per l'accertamento della quantità di grano denunciato, nonchè della relativa superficie seminata a grano, la Cattedra ambulante di agricoltura può valersi anche dell'opera degli agenti di polizia giudiziaria.

Art. 6.

Indipendentemente dalle sanzioni penali di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 7 aprile 1927, n. 564, qualsiasi infrazione alle disposizioni del presente decreto e alle relative norme di applicazione di cui al succesivo articolo 8 dà facoltà alla Cattedra ambulante di agricoltura di revocare la licenza di trebbiatura.

Art. 7.

Le spese che le Cattedre ambulanti debbono sopportare per il censimento del grano trebbiato a macchina verranno ad esse rimborsate dalla Commissione provinciale di propaganda granaria sino ad un massimo di L. 1000 per ciascun anno.

Art. 8.

Con decreto del Capo del Governo, Primo Ministro, saranno emanate le norme per l'applicazione del presente decreto e a modificazione di quelle contenute nel decreto del Ministro per l'economia nazionale 7 giugno 1927, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 giugno 1927, n. 133.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 aprile 1930 - Anno VIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *maggio* 1930 - *Anno VIII*
Atti del Governo, registro 296, *foglio* 161. — MANCINI.

Numero di pubblicazione 941.

REGIO DECRETO 17 aprile 1930, n. 602.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Monumento ai Caduti in guerra », in San Lazzaro Parmense.

N. 602. R. decreto 17 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Monumento ai Caduti in guerra », in San Lazzaro Parmense (Parma), viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato, con alcune modifiche, lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 942.

REGIO DECRETO 17 aprile 1930, n. 603.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile di Schianno, frazione del comune di Gazzada Schianno.

N. 603. R. decreto 17 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile di Schianno, frazione del comune di Gazzada Schianno, viene eretto in ente morale con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 943.

REGIO DECRETO 10 aprile 1930, n. 604.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Vigilio Inama », in Cles.

N. 604. R. decreto 10 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « Vigilio Inama », in Cles, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 944.

REGIO DECRETO 10 aprile 1930, n. 605.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Gradisca d'Isonzo.

N. 605. R. decreto 10 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare di Gradisca d'Isonzo viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 945.

REGIO DECRETO 10 aprile 1930, n. 606.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola femminile di avviamento al lavoro « Principessa Giovanna di Savoia », in Siracusa.

N. 606. R. decreto 10 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola femminile di avviamento al lavoro « Principessa Giovanna di Savoia », in Siracusa, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1930 - Anno VIII

Numero di pubblicazione 946.

REGIO DECRETO 10 aprile 1930, n. 607.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Regia scuola complementare « S. Gangitano », in Canicattì.

N. 607. R. decreto 10 aprile 1930, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica della Regia scuola complementare « S. Gangitano », in Canicattì, viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 maggio 1930 - Anno VIII

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1930.

Approvazione del regolamento speciale per la Borsa merci di Trieste.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E LE FORESTE

Veduta la legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle Borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Veduto il R. decreto 28 febbraio 1930-VIII, n. 261, che estende alla Borsa merci di Trieste le disposizioni sull'ordinamento delle altre Borse del Regno;

Veduta la deliberazione 30 aprile 1930-VIII del Consiglio provinciale dell'economia di Trieste, con la quale si propone l'adozione del regolamento speciale per la locale Borsa merci;

Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento speciale per la Borsa merci di Trieste, composto di 62 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1930 - Anno VIII

Il Ministro: ACERBO.

Regolamento speciale per la Borsa merci di Trieste.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La Borsa merci di Trieste, istituita nell'anno 1755 col nome di « Borsa mercantile », è amministrata dal Consiglio provinciale dell'economia di Trieste a norma della legge 20 marzo 1913, n. 272, del regolamento generale per l'esecuzione della stessa approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e del presente regolamento speciale.

Art. 2.

Salve le disposizioni di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272, e degli articoli 19 e seguenti

del relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, hanno accesso alla Borsa merci, verso esibizione dell'apposita tessera istituita dal Consiglio provinciale dell'economia:

1° i pubblici mediatori autorizzati ad esercitare nella Borsa merci di Trieste ed i loro rappresentanti;

2° i titolari o legali rappresentanti di ditte, società commerciali ed istituti di credito iscritti nel registro delle ditte di un Consiglio provinciale dell'economia;

3° gli impiegati, i commessi e fattorini dei mediatori e delle persone fisiche e giuridiche di cui ad 2°.

Art. 3.

La domanda per ottenere la tessera deve essere diretta al Consiglio provinciale dell'economia, il quale, sentiti la Deputazione di borsa ed il Sindacato dei mediatori, decide del rilascio o meno, senza motivare l'eventuale diniego.

E' in facoltà del Consiglio di esigere che le domande per il rilascio delle tessere sieno corredate:

a) da fedina penale;

b) da una dichiarazione di due persone note al Consiglio, comprovante la moralità e correttezza commerciale del richiedente.

Le tessere per impiegati, commessi o fattorini sono rilasciate su domanda dei principali. Il Consiglio provinciale dell'economia può esigere che le domande sieno accompagnate da documenti comprovanti la reale assunzione in impiego od in servizio dell'intestatario della tessera.

Le tessere per i mediatori iscritti a ruolo e per i loro rappresentanti sono rilasciate d'ufficio.

Tutti coloro al cui riguardo non sarà intervenuto alcun fatto nuovo, potranno ottenere il rinnovamento della tessera senza alcuna nuova formalità.

Art. 4.

Per l'emissione delle tessere di accesso in Borsa il Consiglio provinciale dell'economia percepisce un diritto di lire 200 quando trattasi di persona di cui al n. 2° dell'art. 2 e di L. 50 in tutti gli altri casi.

Per l'emissione di tessere in favore di persone munite della tessera della Borsa valori, è fissato il diritto unico di L. 50.

Le tessere si rilasciano con validità per l'anno nel quale sono emesse.

E' in facoltà del Consiglio provinciale dell'economia di concedere l'ingresso temporaneo in Borsa mediante il rilascio di una tessera valida per sette giorni consecutivi, verso pagamento del diritto di L. 10.

I membri della Deputazione di borsa e del Sindacato ed i funzionari del Consiglio provinciale dell'economia, specialmente autorizzati, hanno libero ingresso in Borsa.

Art. 5.

L'orario per l'apertura e la chiusura dei locali della Borsa e quello del mercato ufficiale è stabilito dal Consiglio provinciale dell'economia, sentiti la Deputazione di borsa ed il Sindacato dei mediatori.

Delle contrattazioni.

Art. 6.

Nella Borsa merci sono ammesse le contrattazioni di merci, dei noli e delle assicurazioni, a contanti e a termine.

Art. 7.

Presso la Borsa può essere istituito per singole merci uno *speciale* mercato a termine disciplinato con apposito regolamento da approvarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Qualora sia istituito lo speciale mercato a termine, è obbligatoria la costituzione di una Cassa di garanzia e liquidazione, avente lo scopo di garantire la regolare esecuzione dei contratti a termine, registrati presso la Cassa stessa, la quale si sostituisce ai singoli contraenti e provvede alla compilazione dei contratti.

L'ordinamento della Cassa è soggetto all'approvazione del Consiglio provinciale dell'economia e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 8.

Le vendite ai pubblici incanti e le operazioni di esecuzione coattiva di cui agli articoli 68, 363 e 458 del Codice di commercio avranno luogo nella Borsa merci secondo le norme e con le tariffe stabilite dal Consiglio provinciale dell'economia, sentiti la Deputazione di borsa ed il Sindacato dei mediatori.

Art. 9.

Le quotazioni sul listino ufficiale dei prezzi si limitano agli articoli stabiliti dal Consiglio provinciale dell'economia, sentiti la Deputazione di borsa ed il Sindacato dei mediatori.

Il Consiglio stesso provvede, quando occorre, alla revisione dell'elenco delle merci ammesse alla quotazione.

Della Deputazione di borsa.

Art. 10.

Ai sensi degli articoli 4 e seguenti della legge 20 marzo 1913, n. 272, e degli articoli 6 e seguenti del relativo regolamento, approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, la Deputazione della Borsa merci è composta di sette membri effettivi e di tre supplenti, nominati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su proposta, per quattro membri effettivi e per i tre supplenti, del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 11.

La Deputazione di borsa nomina nel proprio seno, fra i membri effettivi, un presidente ed un vice presidente.

In assenza del presidente e del vice presidente ne fa le veci il membro più anziano di nomina od altro designato dalla Deputazione.

Art. 12.

I deputati supplenti hanno facoltà di assistere alle adunanze della Deputazione. Essi però hanno voto deliberativo soltanto quando non sia presente il numero legale dei membri effettivi, fino ad integrazione del numero legale stesso.

Art. 13.

Per la validità delle deliberazioni della Deputazione di borsa, è necessario l'intervento di almeno cinque membri. In caso di parità di voti, quello del presidente è preponderante.

Art. 14.

Le deliberazioni della Deputazione relative a persone sono prese a scrutinio segreto; quando riguardino un membro della Deputazione, questi deve astenersi dal voto.

Art. 15.

La Deputazione di borsa è assistita da un segretario assegnatole dal Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 16.

Di ogni adunanza della Deputazione è redatto processo verbale a cura del segretario, con un breve sunto delle discussioni e delle deliberazioni. Il processo verbale è firmato dal presidente e dal segretario.

Art. 17.

La Deputazione fissa il turno tra i propri membri per l'adempimento delle funzioni attribuitele dalle leggi e dai regolamenti.

Essa stabilirà in particolare che uno dei suoi membri per turno presenzi alle riunioni di Borsa e alla formazione del listino ufficiale.

La Deputazione prescrive le norme di polizia interna della Borsa e cura l'esecuzione di tali norme, nonchè delle disposizioni emanate al riguardo dal Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 18.

La Deputazione di borsa è autorizzata ad esaminare in ogni tempo i libri ed i verbali del Sindacato.

Art. 19.

A norma dell'art. 5 della legge 20 marzo 1913, n. 272, la Deputazione può incaricare uno o più dei suoi membri di istruire e risolvere controversie derivanti da contratti di borsa. Il presidente sottoscrive il processo verbale del componimento, depositandolo presso il Sindacato dei mediatori, che vi appone il visto di eseguito deposito a norma dell'articolo 15 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

Dei pubblici mediatori.

Art. 20.

Agli effetti della legge 20 marzo 1913, n. 272, del regolamento per la sua esecuzione e del presente regolamento speciale, sono considerati pubblici mediatori autorizzati all'esercizio presso la Borsa merci di Trieste coloro che, sentito il parere della Deputazione di borsa e del Sindacato, hanno ottenuto l'iscrizione nell'apposito ruolo formato e conservato dal Consiglio provinciale dell'economia.

Tali mediatori sono qualificati « pubblici mediatori in merci presso la Borsa di Trieste ». Essi, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali.

Art. 21.

Sono uffici pubblici riservati ai mediatori iscritti nel ruolo:

a) la vendita all'incanto delle merci e delle derrate;

b) le operazioni di esecuzione coattiva di cui agli articoli 68, 363 e 458 del Codice di commercio;

c) ogni altro incarico commesso ai mediatori dal Codice di commercio o da altre leggi.

Art. 22.

Semprechè non vi abbiano espressamente rinunciato, i mediatori iscritti nel ruolo del Consiglio provinciale dell'economia, sono considerati periti di diritto per le competenti categorie di merci.

Essi sono iscritti d'ufficio nel ruolo dei periti commerciali, industriali ed agrari, formato dal Consiglio provinciale dell'economia a norma del regolamento approvato con decreto del Ministero dell'economia nazionale 13 novembre 1928, sanza riguardo alle formalità prescritte dal regolamento medesimo.

Art. 23.

Chi intende ottenere l'iscrizione nel ruolo dei pubblici mediatori deve presentare al Consiglio provinciale dell'economia domanda in carta da bollo da L. 3, corredata dai documenti di cui all'art. 23 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 24.

L'esame pratico di cui all'art. 23, lett. *b*), della legge 20 marzo 1913, n. 272, per accertare l'idoneità degli aspiranti alla nomina a pubblici mediatori in merci, è fatto da una Commissione presieduta da un delegato del Consiglio provinciale dell'economia, composta di due commercianti del ramo, scelti dal presidente del Consiglio, e di un deputato di borsa designato dal presidente della Deputazione. La Commissione è assistita da un funzionario di segreteria del Consiglio provinciale dell'economia.

L'esame ha per oggetto:

a) le norme che disciplinano la pubblica mediazione;

b) le norme regolamentari che disciplinano la Borsa merci e gli istituti ad essa attinenti;

c) le nozioni merceologiche fondamentali, le condizioni di mercato e le consuetudini del commercio per il ramo della mediazione in oggetto.

Art. 25.

Le domande di coloro che non sono ammessi all'esame sono restituite con l'indicazione dei motivi che ne determinarono l'esclusione.

Art. 26.

In caso di accoglimento della domanda, il Consiglio provinciale dell'economia invita il richiedente a prestare la cauzione a sensi dell'art. 27 del presente regolamento, entro il termine di tre mesi dalla deliberazione e nei modi stabiliti dalla legge.

Quando il mediatore abbia provveduto all'obbligo di cui sopra, il Consiglio lo iscrive nell'apposito ruolo per la categoria di merce di cui si tratta, rilasciandogli il relativo certificato.

Il richiedente che non abbia provveduto al deposito cauzionale nel termine suddetto, per ottenere la iscrizione nel ruolo, deve rinnovare la domanda, sottoponendosi ad un nuovo esame, ove siano decorsi più di due anni dalla data della precedente deliberazione.

Art. 27.

La cauzione che i pubblici mediatori da iscrivere nel ruolo del Consiglio provinciale dell'economia devono prestare a norma dell'art. 23 della legge 20 marzo 1913, n. 272 è stabilita in L. 1500.

Art. 28.

L'avviso di svincolo della cauzione, ai sensi dell'art. 59 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, è inserito in sunto nell'« Osservatore Triestino » ed in altro giornale scelto dal Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 29.

Il Consiglio provinciale dell'economia, sentiti la Deputazione di borsa ed il Sindacato dei mediatori, formerà una tariffa generale dei diritti di mediazione degli articoli ammessi alla quotazione ufficiale, ai sensi dell'art. 61 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068.

Questa tariffa sarà permanentemente affissa in Borsa.

Art. 30.

Il domicilio legale dei pubblici mediatori, per tutti gli effetti dipendenti dall'esercizio della loro professione, è stabilito presso l'ufficio del Sindacato.

Art. 31.

I pubblici mediatori potranno costituirsi, per esercitare la loro professione, in società in nome collettivo o in società in accomandita semplice. Nella prima specie dovranno tutti i soci essere autorizzati alla professione di pubblici mediatori, nell'altra è richiesta tale qualità per i soci gerenti.

Ciascun mediatore che faccia parte di una società in nome collettivo o che sia socio accomandante o accomandatario di una società in accomandita semplice, dovrà versare in proprio la cauzione dovuta ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento.

Art. 32.

I pubblici mediatori possono valersi di non più di due rappresentanti. La nomina di tali rappresentanti è fatta con procura da depositare presso il Consiglio provinciale dell'economia. La nomina deve essere approvata dal Consiglio stesso, sentiti la Deputazione di borsa ed il Sindacato dei mediatori.

La domanda di approvazione deve essere presentata al Consiglio su carta da bollo da L. 3, corredata dalla procura e dai documenti intestati ai nominandi e comprovanti la immunità penale, l'età maggiore ed il godimento dei diritti civili e politici, la notoria moralità e la correttezza commerciale attestate da un'accreditata casa di commercio.

I rappresentanti operano sotto la diretta responsabilità del loro mandante. Essi però non possono essere chiamati alle funzioni di cui agli articoli 21, 51 e 52 del presente regolamento.

I doveri e le incompatibilità professionali stabiliti per i mediatori, si applicano anche ai rappresentanti.

La qualità di accomandante nelle società in accomandita previste dall'articolo precedente, non è incompatibile con quella di rappresentante.

Del Sindacato dei mediatori.

Art. 33.

Presso la Borsa merci è istituito un Sindacato di mediatori composto di cinque membri, scelti fra i mediatori iscritti a ruolo.

Il Sindacato è eletto dall'assemblea generale dei mediatori iscritti a ruolo.

L'assemblea è convocata dal presidente del Consiglio provinciale dell'economia, ai sensi dell'art. 65 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e presieduta da un delegato della Deputazione di borsa, che nomina due scrutatori fra i mediatori presenti.

Art. 34.

Entro il mese di dicembre di ogni anno il presidente del Consiglio provinciale dell'economia convoca l'assemblea generale dei mediatori per la nomina dei membri del Sindacato mancanti o scaduti.

L'avviso per detta convocazione è affisso in Borsa almeno tre giorni prima dell'assemblea.

Art. 35.

Ogni mediatore può votare per quattro candidati.

Non può essere eletto il mediatore che sia incorso in qualche contravvenzione alle disposizioni legislative o regolamentari.

La carica di membro del Sindacato è incompatibile con quella di membro della Deputazione di borsa.

Art. 36.

Sono ammessi all'assemblea solamente i mediatori, i quali devono esercitare personalmente il loro diritto di voto.

Art. 37.

Il presidente dell'assemblea, dopo la costituzione del seggio, dichiara aperta la votazione e, per appello nominale, procede alla raccolta delle schede in precedenza distribuite.

La votazione rimane aperta per un'ora, durante la quale si procede alla raccolta delle schede di coloro che non abbiano risposto al precedente appello. Trascorso detto termine, il presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo spoglio, coadiuvato da due scrutatori.

Art. 38.

Nel termine di tre giorni, a cura del presidente dell'assemblea, sono pubblicati, nei locali della Borsa, i nomi degli eletti.

Il processo verbale dell'assemblea e le schede, chiuse in busta suggellata, sono depositati presso la segreteria del Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 39.

Il Sindacato è validamente costituito quando siano in carica almeno tre membri e potrà così funzionare durante il periodo necessario alla sua integrazione.

I membri eletti in surrogazione di altri, permangono in carica per il tempo per cui vi sarebbero restati i membri sostituiti.

Art. 40.

Il presidente, eletto a norma dell'art. 69 del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, è il legale rappresentante del Sindacato; in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente. Mancando entrambi, le funzioni del presidente sono assunte dal membro più anziano per appartenenza al Sindacato o, in caso di pari anzianità di appartenenza, da quello più anziano di età.

Art. 41.

Il Sindacato esercita le sue funzioni o collettivamente o a mezzo di una delegazione di turno composta di tre dei suoi membri.

Il Sindacato, anche a mezzo della delegazione di turno, può deliberare in merito ai provvedimenti di cui all'art. 32, n. 3, della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Art. 42.

Per la validità delle deliberazioni nelle radunanze del Sindacato, è necessaria la presenza di almeno tre membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; nel caso di parità quello del presidente è preponderante.

Le deliberazioni relative a persone sono prese a scrutinio segreto; quando riguardino un membro del Sindacato, questi deve astenersi dal voto.

Di ogni radunanza del Sindacato è redatto processo verbale a cura del segretario. I processi verbali devono contenere un breve sunto delle discussioni e delle deliberazioni e devono essere firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 43.

Oltre alla raccolta dei verbali delle adunanze, il Sindacato deve tenere:

a) un protocollo in cui siano registrati, in ordine di data, tutte le note e le lettere ricevute e spedite; nonchè i certificati e le dichiarazioni rilasciate;

b) un libro dove siano annotati i prezzi conformi al listino pubblicato;

c) una copia dei ruoli dei mediatori e dei loro rappresentanti;

d) un libro dove siano annotate le persone escluse dalla Borsa per un periodo determinato o per sempre.

Dell'accertamento dei prezzi e dei listini.

Art. 44.

Il listino dei prezzi a norma degli articoli 18 e 19 della legge 20 marzo 1913, n. 272, e 44 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, sarà formato una volta alla settimana.

Art. 45.

I pubblici mediatori presenteranno al Sindacato dei mediatori, dopo la chiusura del mercato ufficiale del sabato o dell'ultimo giorno di mercato della settimana, per ogni articolo, le dichiarazioni di cui all'art. 29 della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Le dichiarazioni devono essere fatte in tempo utile per la formazione del listino.

Per le dichiarazioni dei mediatori il Sindacato potrà stabilire l'uso di apposite schede uniformi.

Art. 46.

Il Sindacato si riunirà ogni sabato per l'accertamento dei prezzi e per la formazione del listino.

Alla riunione, oltre ai membri del Sindacato, deve intervenire anche il deputato di turno che presenzia alle riunioni di Borsa per le funzioni deferitegli dall'art. 48 del regolamento approvato con R. decreto 4 marzo 1913, n. 1068; possono prendere parte alla riunione anche gli altri membri della Deputazione ed i funzionari del Consiglio provinciale dell'economia a ciò destinati, esclusa ogni altra persona.

Art. 47.

Nel listino saranno registrati i prezzi fatti durante la settimana con l'indicazione del minimo e del massimo.

Il listino porterà inoltre l'indicazione dei prezzi che, sebbene non accertati col fatto di contrattazioni dichiarate, risultano presumibili. Questi ultimi prezzi saranno indicati come « Prezzi nominali presunti ».

Art. 48.

Accertati i corsi, il listino, firmato dal presidente del Sindacato, è trasmesso al Consiglio provinciale dell'economia ed affisso nei locali della Borsa.

Del giudizio arbitrale di Borsa.

Art. 49.

Alla competenza del giudizio arbitrale in funzione presso la Borsa merci a norma del R. decreto 28 febbraio 1930, numero 261, sono deferite:

A) Tutte le controversie nascenti da affari di Borsa su merci conclusi alla Borsa di Trieste, se le parti contraenti non hanno diversamente convenuto per iscritto;

B) Le controversie nascenti da affari su merci conclusi fuori di Borsa, compresi gli affari di assicurazione trasporti e spedizioni di merci, purchè:

a) l'affare si riferisca a merci che possono essere negoziate alla Borsa;

b) ognuna delle parti, sia membro o frequentatore di Borsa, oppure una società commerciale legalmente costituita o un consorzio industriale o economico, oppure una persona che si occupi professionalmente della produzione, del commercio o della lavorazione delle merci o derrate che formano l'oggetto dell'affare;

c) ambedue le parti abbiano convenuto per iscritto il deferimento delle controversie insorgenti fra le medesime al giudizio arbitrale.

Gli stranieri sono soggetti al giudizio arbitrale anche se non si trovino nelle condizioni prevedute dalla lettera b) qualora abbiano accettato senza riserve uno stabilito od una fattura contenenti la clausola che deferisce al giudizio arbitrale presso la Borsa di Trieste le controversie derivanti dall'affare concluso.

Art. 50.

L'ordinamento del giudizio arbitrale è regolato dalle « Norme di procedura relative al giudizio arbitrale presso la Borsa mercantile di Trieste », approvate con decreto del Ministero della giustizia 21 giugno 1929.

Le attribuzioni della Direzione di borsa, stabilite dalle dette norme di procedura, sono deferite alla Deputazione di borsa.

Delle perizie arbitrali (arbitraggi).

Art. 51.

La Deputazione di borsa provvede alle perizie arbitrali per la determinazione della qualità e del valore delle merci e dei relativi abbuoni sui prezzi di contrattazione.

Tali perizie (arbitraggi) sono inappellabili ed il relativo certificato è definitivo.

Le norme e le tariffe per le perizie arbitrali sono emanate dal Consiglio provinciale dell'economia, sentiti la Deputazione di borsa ed il Sindacato dei mediatori.

Prelevamento e conservazione dei campioni.

Art. 52.

Le Deputazione di borsa provvede, a richiesta degli interessati, al prelevamento ufficiale ed alla conservazione di campioni di merci.

Le norme e le tariffe relative saranno emanate dal Consiglio provinciale dell'economia, sentiti la Deputazione di borsa ed il Sindacato dei mediatori.

Disposizioni disciplinari.

Art. 53.

Nei locali della Borsa deve essere mantenuto un contegno tranquillo e decoroso.

Coloro che in qualsiasi modo turbassero la tranquillità ed il decoro della Borsa, dovranno essere, per ordine del deputato di turno, immediatamente allontanati, senza pregiudizio dei provvedimenti da pronunciarsi dalla Deputazione ai termini dell'art. 9, n. 3, della legge 20 marzo 1913, n. 272.

Il Sindacato deve fare rapporto alla Deputazione di borsa sulle trasgressioni contro le disposizioni regolamentari.

Art. 54.

Gli autori di danni materiali sono esclusi dalla Borsa finchè non li abbiano risarciti; l'indennizzo dei danni cagionati dai dipendenti è dovuto dai principali.

Art. 55.

Su rapporto del Sindacato, potrà essere allontanato dalla Borsa, con provvedimento della Deputazione, chiunque rifiuti di pagare ai pubblici mediatori le mediazioni dovute.

Art. 56.

Qualunque membro del Sindacato che non interviene, senza giusto motivo e per oltre tre volte consecutive, alle riunioni, decade dall'ufficio. E' data facoltà al presidente di accordare congedi.

Art. 57.

Ove il Consiglio provinciale dell'economia e la Deputazione di borsa, valendosi delle facoltà accordate dall'art. 30 della legge 20 marzo 1913, n. 272, traessero dall'esame dei libri o da altri elementi il convincimento che un pubblico mediatore ha simulato o dissimulato delle operazioni, o propagato notizie tendenziose, hanno facoltà di pronunciare i seguenti provvedimenti, senza pregiudizio della denunzia alla competente autorità giudiziaria:

a) esclusione temporanea dalla Borsa;

b) radiazione dal ruolo dei pubblici mediatori ed esclusione definitiva dalla Borsa.

Per il tempo dell'esclusione dalla Borsa il pubblico mediatore rimane sospeso dalle sue funzioni.

Il provvedimento di cui alla lettera b) non può essere pronunciato se non dal Consiglio provinciale dell'economia.

Art. 58.

Le persone applicate al servizio di Borsa devono usare i maggiori riguardi nell'adempimento del loro dovere e, quando ritenessero di avere diritto a reclamare, dovranno sempre rivolgersi alla Deputazione o per essa al Sindacato.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 59.

Le disposizioni del presente regolamento relative alle merci si applicano analogamente ai noli ed alle assicurazioni.

Agli effetti del regolamento medesimo i mediatori in noli ed in assicurazioni sono equiparati ai mediatori in merci.

Art. 60.

I sensali della Borsa merci di Trieste che si trovino in carica all'epoca dell'attuazione del presente regolamento saranno iscritti d'ufficio nel ruolo dei pubblici mediatori, purchè abbiano provveduto al deposito cauzionale di cui all'articolo 27.

Art. 61.

Per quanto non è esplicitamente stabilito nel presente regolamento, hanno vigore la legge 20 marzo 1913, n. 272, il regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R. decreto 4 agosto 1913, n. 1068, e le norme e disposizioni emanate dal Consiglio provinciale dell'economia.

E' data facoltà al Consiglio provinciale dell'economia di emanare quelle disposizioni transitorie che si rendessero necessarie per la prima applicazione del presente regolamento.

Art. 62.

Ogni provvedimento di carattere generale riflettente le operazioni di Borsa si intende regolarmente notificato in confronto di tutti i frequentatori mediante affissione nei locali della Borsa a cura degli organi competenti.

Visto, si approva:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ACERBO.

(2396)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-33166.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Gec di Giovanna, nato a Trieste il 4 aprile 1902 e residente a Trieste, via San Daniele n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ghezzo »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Gec è ridotto in « Ghezzo ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1660)

N. 11419-14062.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Gerlanz fu Giovanni, nato a Trieste il 7 maggio 1858 e residente a Trieste, via San Francesco n. 30, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gherlandi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Gerlanz è ridotto in « Gherlandi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Caterina Gerlanz nata Ruzzier fu Domenico, nata il 7 agosto 1859, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1662)

N. 11419-14061.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Socrate Gherlanz di Antonio, nato a Trieste il 25 novembre 1885 e residente a Trieste, via San Francesco n. 28, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gherlandi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Socrate Gherlanz è ridotto in « Gherlandi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Valeria Saul in Gherlanz fu Carlo, nata l'8 ottobre 1885, moglie;
2. Laura di Socrate, nata il 24 marzo 1927, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1663)

N. 11419-11480.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Eufemia Giacomis ved. Fleischmann fu Nicolò, nata a Trieste il 28 ottobre 1855 e residente a Trieste, via Antonio Pacinotti n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Famiani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Eufemia Giacomis ved. Fleischmann è ridotto in « Famiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1664)

N. 11419-14244.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giorgio Giugovaz fu Giorgio, nato a Trieste il 15 gennaio 1907 e residente a Trieste, Chiadino San Luigi n. 813, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Gioghi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Giorgio Giugovaz è ridotto in « Gioghi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Carla Giugovaz nata Serabole di Giovanni, nata il 1° marzo 1908, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 19 settembre 1929 - Anno VII

Il prefetto: PORRO.

(1665)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Approvazione di nomina sindacale.

Si porta a conoscenza che con decreto Ministeriale in data 22 maggio 1930-VIII è stata approvata la seguente nomina sindacale:

Avv. Silvio Alberto Lavatelli a segretario dell'Unione industriale fascista della provincia di Varese.

(2940)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 120.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 maggio 1930 - Anno VIII

Francia	74.86	Oro	368.34
Svizzera	369.54	Belgrado	33.75
Londra	92.787	Budapest (Pengo)	3.34
Olanda	7.684	Albania (Franco oro)	367.75
Spagna	232.95	Norvegia	5.11
Belgio	2.667	Russia (Cervonetz)	98 —
Berlino (Marco oro)	4.558	Svezia	5.127
Vienna (Schillinge)	2.694	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	56.64	Danimarca	5.11
Romania	11.35	Rendita 3.50 %	69.625
Peso Argentino Oro	16.577	Rendita 3.50 % (1902)	64.50
Peso Argentino Carta	7.285	Rendita 3 % lordo	41.325
New York	19.09	Consolidato 5 %	84.35
Dollaro Canadese	19.07	Obblig. Venezie 3.50 %	74.70

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di rendita consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). (Avviso n. 195).

E' stato chiesto il tramutamento al portatore della rendita consolidato 5 % n. 76057 di L. 285 intestata a Perazzo Michele di Giovanni, domiciliato a Valle di Urri in comune di Acirone (Genova).

Poichè il certificato relativo a detta rendita è stato esibito mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 24 maggio 1930 - Anno VIII.

p. *Il direttore generale*: BORGIA.

(2938)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Tramutamento di rendita consolidato 3,50 per cento in cartelle al portatore.

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 105.

E' stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore della rendita consolidato 3,50 per cento (1906) n. 414147 di L. 238 intestata con vincolo dotale ad « Olivari Amalia fu Elia minore emancipata sotto la curatela del marito Leonesi Ferruccio di Raffaele, domiciliata in Genova ».

Essendo stato presentato il certificato di rendita relativo senza il mezzo foglio su cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevute, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto alla chiesta operazione di tramutamento nell'interesse della titolare della rendita (art. 169 regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, 25 gennaio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(902)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 184.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 104 — Data: 25 novembre 1929 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: Longo Antonio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Rendita: L. 60, consolidato 5 %, con decorrenza 1° luglio 1929.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1873 — Data: 21 maggio 1928 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova — Intestazione: Casassa Emilio fu Pietro — Titoli del Debito pubblico: al portatore 10 — Rendita: L. 440, consolidato 5 %, con decorrenza 1° gennaio 1928.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 maggio 1930 - Anno VIII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2271)

ROSSI ENRICO, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.